

Roma, 1 agosto 2023

Circolare n. 157/2023

Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – Forte – Avviso speciale 2/23 per lavoratori in cassa integrazione.

Il Forte (Fondo di formazione per i dipendenti del terziario costituito da Confetra, Confcommercio e CGIL, CISL e UIL) ha emanato un nuovo Avviso speciale, dotato di uno stanziamento di circa 11 milioni di euro, destinato al finanziamento di attività formative realizzate dalle aziende iscritte (trasporti, commercio e altri settori) nei confronti di lavoratori in cassa integrazione.

I Piani formativi ammessi al finanziamento possono essere di tipologia aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale e, nel caso di imprese multi localizzate, possono coinvolgere più regioni.

Si evidenziano di seguito gli altri aspetti principali dell'Avviso.

Scadenza – Le richieste di finanziamento potranno essere presentate con modalità a sportello dal **4 ottobre prossimo fino al 15 febbraio 2024**.

Richiedenti – Potranno richiedere il finanziamento tutte le aziende che abbiano già aderito al Forte. Le imprese titolari di *Conto Individuale Aziendale* o di *Gruppo* possono concorrere apportando proprie risorse dal Conto.

Accordo sindacale – Come consuetudine le richieste di finanziamento dovranno essere accompagnate da un accordo sindacale di condivisione dei Piani formativi da realizzare secondo la procedura e i facsimile previsti dal Protocollo di intesa sottoscritto il 22 giugno 2020 tra le parti costituenti il Fondo.

Importi massimi dei finanziamenti – Gli importi massimi dei finanziamenti sono modulati a seconda della dimensione aziendale e non possono eccedere in ogni caso i 100 mila euro (150 mila euro in caso di Piano territoriale).

Approvazione – I Piani formativi saranno approvati, a seguito dell'esame di ammissibilità effettuato dal Forte, da un Nucleo Tecnico esterno sulla base dei criteri di valutazione indicati dall'Avviso. I Piani che avranno ottenuto il punteggio minimo di 750 punti su 1000 saranno finanziati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, fino a concorrenza delle risorse stanziare. I finanziamenti approvati saranno erogati in un'unica soluzione a saldo alla chiusura delle attività previste dal Piano o in due o più soluzioni mediante anticipazione e saldo.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. [231/2020](#)*
Allegato uno
M/t



AVVISO SPECIALE 2/23

“Percorsi formativi a sostegno alle imprese aderenti per la realizzazione di Piani formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale, in coerenza con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in data 21 aprile 2023”

Premessa e obiettivi dell'Avviso

For.Te., è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL, autorizzato con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31.10.2002, per promuovere la formazione continua dei quadri, impiegati ed operai, delle imprese aderenti. Opera nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari ed in conformità con quanto previsto dall'art. 118 comma 2 della Legge 388/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2015, dall'art. 48 della Legge 289/2002 e dall'art. 19 della Legge 2/2009, nonché dall'art. 12 della Legge n. 241/1990.

Con il presente Avviso, ai sensi dell'articolo 1, comma 242 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, For.Te. finanzia anche percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; tali percorsi concorrono anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante "Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie".

I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la condivisione dei piani formativi a valere sul Fondo For.Te." sottoscritto da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL in data 22 giugno 2020 e pubblicato sul sito istituzionale www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi attivi.

Nella sezione accordi del formulario di presentazione devono essere inseriti i dati dei firmatari del suddetto accordo di condivisione, il cui testo sarà allegato nella relativa sezione della Piattaforma in uso al Fondo per la presentazione dei Piani formativi.

Il Consiglio di Amministrazione di For.Te. si riserva di emendare, integrare e/o revocare il presente Avviso per adeguarsi ad eventuali disposizioni normative sopraggiunte, dandone comunicazione, valevole ad ogni effetto di legge, attraverso il sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it.

1. Piani finanziabili dal presente Avviso

Il presente Avviso è rivolto a tutte le aziende aderenti, indipendentemente dal Comparto di riferimento.

Nei successivi punti vengono definite le modalità e le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi. Le Aziende Beneficiarie devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani finanziati.

I Piani formativi possono essere di tipologia Aziendale, Interaziendale, Territoriale e Settoriale, finalizzati a soddisfare esigenze espresse delle aziende che abbiano aderito a For.Te. al momento della presentazione del Piano formativo.

Solo nel caso di imprese multi-localizzate, il Piano può coinvolgere più Regioni.

2. Struttura dei Piani formativi e azioni finanziabili

Un Piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività tra loro coerentemente integrate e complementari:

- *Attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali.* Tali attività possono riguardare: analisi della domanda; diagnosi e rilevazione dei fabbisogni dell'azienda e/o del territorio.
- *Attività non formative:* progettazione di dettaglio; coordinamento ed amministrazione del Piano; individuazione e screening dei partecipanti; monitoraggio e valutazione delle attività e delle azioni del Piano.
- *Attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva:* realizzata sulla base dei contenuti, modalità, metodologie indicati nel Piano presentato al Fondo. Sono comprese le attività di valutazione e bilancio delle competenze, in ingresso ed al termine dei percorsi formativi, nonché le attività di valutazione finalizzate al rilascio del digital badge previsto dall'applicativo di For.Te., per l'attestazione/certificazione degli apprendimenti acquisiti.

Le modalità di erogazione della formazione, ammissibili, sono:

- Aula - Sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all'impresa);
- Action learning - Sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro;
- FAD - Attività di formazione a distanza on line (sincrona) o di formazione assistita (asincrona);
- Coaching - Attività formative realizzate, con il supporto di un coach, per sviluppare ed ottimizzare le competenze e le caratteristiche personali necessarie a mettere in atto una performance efficace, in relazione agli obiettivi assegnati al soggetto in formazione.

In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione della formazione, anche nel medesimo modulo.

Non è ammessa la modalità training on the job per le azioni che coinvolgono lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale, qualora la sospensione riguardi la totalità dell'orario di lavoro.

La formazione erogata a distanza, in modalità sincrona o asincrona, deve essere supportata da un sistema informatico che effettui il tracciamento delle attività svolte, degli esiti delle verifiche e consenta la stampa dei relativi rapporti.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma "collettiva", è di 4 (quattro) partecipanti. Ai fini della validità dell'intervento e, quindi, dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 3 (tre) partecipanti abbiano frequentato il 70% delle ore programmate.

I percorsi che concorrono alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie» devono contemplare quanto previsto da tale decreto ed in particolare dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 dello stesso.

In tutti i casi, si tratti di modalità individuale o collettiva, ai fini dell'ammissibilità dei relativi costi è necessario che il singolo partecipante abbia frequentato almeno il 70% delle ore programmate a livello di edizione del singolo modulo.

3. Finalità e ambito di intervento

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti e moduli, parti integranti del Piano formativo) devono essere finalizzate all'incremento delle competenze dei lavoratori delle aziende aderenti, con particolare riferimento a percorsi di upskilling e/o reskilling.

Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più azioni formative, devono concludersi con la validazione/certificazione delle competenze acquisite dal partecipante ed attestate dal rilascio del competence badge, reso disponibile dal Fondo.

3.1 Tematiche formative

Le azioni formative devono far riferimento alle aree tematiche individuate di concerto con il Ministero del Lavoro, il cui elenco è riportato nella "Guida alla presentazione dei Piani formativi 2022", parte integrante del presente Avviso.

Sono escluse le attività di formazione organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;

4. Stanziamento

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani Formativi finanziabili attraverso il presente Avviso, sono stanziati risorse complessive pari a **€ 10.738.768,00**

(diecimilionisettecentotrentottomilasettecentosessantotto/00).

Le imprese titolari di Conto Individuale Aziendale o di Gruppo o, comunque, coinvolte in questi ultimi, possono partecipare all'Avviso, apportando proprie risorse dal Conto e usufruendo del contributo aggiuntivo di For.Te., secondo quanto previsto dal successivo 9.1 del presente Avviso.

All'atto della presentazione del Piano, le aziende titolari di CIA e di CdG, nonché per questi ultimi le aziende componenti il Conto di Gruppo e coinvolte quali beneficiarie nel Piano, devono allegare apposita autorizzazione al Fondo, finalizzata all'addebito della suddetta quota sul Conto di cui è titolare/componente.

In sede di ammissibilità il Fondo procede alla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse che ogni azienda beneficiaria indicata nel Piano, dichiara di apportare.

Per tutti i Piani formativi è prevista la rendicontazione a costi standard (UCS).

Il finanziamento viene concesso ai Piani formativi risultati idonei sulla base della verifica di ammissibilità e valutazione di cui ai successivi articoli, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione.

5. Scadenze e modalità di presentazione dei Piani formativi

La modalità di presentazione dei Piani è a sportello, a partire dal giorno **4 ottobre 2023**, fino alle ore **18:00 del 15/02/2024**. Il Fondo si riserva di anticipare o di prorogare la suddetta scadenza.

L'applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà disponibile, per tutte le aziende, comprese quelle titolari di CIA e di CdG, o comunque componenti di questi ultimi, sul sito www.fondoforte.it, nell'apposita area dedicata.

Non saranno accettate modalità di trasmissione delle richieste di finanziamento diverse da quella indicata.

Terminato l'inserimento delle informazioni richieste, il sistema provvede a generare la **domanda di finanziamento** (Allegato A). La suddetta domanda e la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (Allegato B) delle imprese beneficiarie devono essere riprodotti su carta intestata della stessa, firmati dal Legale rappresentante, scansionati e caricati nel sistema. Tutte le dichiarazioni in autocertificazione devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

Le aziende che abbiano aderito al Fondo negli ultimi 3 mesi, dovranno allegare copia del Cassetto Previdenziale, Sez. Fondi Interprofessionali o Autocertificazione dell'Impresa Beneficiaria, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dalla quale si evinca l'adesione a For.Te.

6. Modalità di messa in trasparenza delle competenze acquisite

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione degli apprendimenti acquisiti, finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile.

Nel Progetto formativo pertanto, deve essere descritto nelle sue diverse fasi il processo di «Individuazione e validazione delle competenze» (IVC), che conduce al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona.

La certificazione delle competenze secondo la normativa regionale, ove esistente e applicabile alle competenze da acquisire nel Piano, o in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166), emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MIUR.

Vengono ammessi alla fase di valutazione/certificazione degli apprendimenti acquisiti, i soli partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di formazione erogate.

Il Fondo mette a disposizione direttamente in Piattaforma di gestione per l'attestazione digitale delle competenze validate, lo strumento del "competence badge", con tecnologie blockchain, rilasciato sia all'azienda che al lavoratore formato.

7. Aziende Beneficiarie e destinatari finali

Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell'ambito del presente Avviso.

Per partecipare all'Avviso le Aziende Beneficiarie devono aver già aderito a For.Te. al momento della presentazione del Piano.

La partecipazione è comunque subordinata all'esito delle ulteriori verifiche previste dal Fondo, che includono quelle condotte sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito anche "RNA") per le aziende che abbiano optato per il regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013).

Sono destinatari della formazione i lavoratori per i quali esista l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti.

Il presente Avviso è rivolto ai lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa; finanzia altresì percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli artt. 11 - 21, comma 1, lett. a), b) e c) - 30 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

8.1 Piani Aziendali

8.1.1 Requisiti dei Soggetti Presentatori

Possono presentare i Piani Aziendali le aziende, come specificato al precedente punto 1. In particolare, possono presentare Piani Aziendali:

- a) Datori di lavoro per i propri dipendenti, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della Domanda di finanziamento, fatto salvo quanto specificato al terzo paragrafo del Punto 7.1;
- b) Consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'Art. 2602 del Codice Civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- c) Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo, la cui adesione sia già stata comunicata dall'INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- d) ATI/ATS da costituire al massimo tra 4(quattro) imprese/datori di lavoro, non vincolati da legami societari. Il soggetto capofila dovrà essere individuato all'interno dell'ATI/ATS.

Possono altresì presentare ed attuare i Piani Aziendali gli Enti formativi in possesso dei requisiti di cui al successivo Punto 8.1.2, lett. b) e c). Gli Enti formativi in possesso dei requisiti previsti possono presentare ed attuare Piani formativi anche in ATI/ATS costituiti secondo le modalità previste al Punto 8.1.2. lett. d). Nel caso in cui il Presentatore ed Attuatore del Piano Aziendale sia un Ente formativo, quest'ultimo deve essere delegato dall'Azienda Beneficiaria, mediante apposita dichiarazione in autocertificazione redatta secondo il Modello reso disponibile dal Fondo.

8.1.2 Requisiti dei Soggetti Attuatori (erogatori della formazione) anche nel caso in cui siano Presentatori del Piano

Possono attuare i Piani Aziendali:

- a) Strutture interne alle aziende, ove esistenti;
- b) Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- c) Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
- d) ATI/ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere, con la presenza di non più di un soggetto per ciascuna lettera.

È in ogni caso esclusa la possibilità di inserire ulteriori Soggetti Attuatori dopo la presentazione e l'approvazione del Piano formativo.

8.2 Piani Territoriali

8.2.1 Requisiti dei Soggetti Presentatori ed Attuatori dei Piani.

Nei Piani Territoriali il Soggetto Presentatore coincide sempre con il Soggetto Attuatore.

I Piani Territoriali possono essere presentati e realizzati dai seguenti soggetti:

- a) Soggetti iscritti nell'elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle Regioni Italiane per la formazione continua, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato;
- b) Consorzi già costituiti tra Enti formativi di cui alla lett. a), laddove almeno uno dei consorziati risulti in possesso dell'accREDITAMENTO Regionale coincidente con la Regione coinvolta nell'azione formativa;
- c) ATI/ATS, costituite al massimo tra un Ente di cui all'Art. 1 della Legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro, ed un Ente di cui alla precedente lettera a).

I suddetti soggetti devono essere delegati dalle Aziende Beneficiarie mediante apposita dichiarazione in autocertificazione redatta secondo il Modello reso disponibile dal Fondo.

I Soggetti Presentatori dei Piani territoriali non possono essere beneficiari del Piano candidato.

9. Durata delle azioni, finanziamenti e costi ammissibili

I progetti formativi, dovranno prevedere - per ciascun lavoratore coinvolto - una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.

Ciascun Piano formativo dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della notifica di finanziamento da parte di For.Te.

In caso di approvazione del Progetto formativo da parte di For.Te., è prevista la sola notifica di finanziamento. I Progetti si concludono con la comunicazione di fine attività, dalla quale decorrono al massimo 30 giorni per la presentazione del rendiconto finale.

Di norma non sono previste proroghe ai suddetti termini; eventuali richieste aventi carattere di eccezionalità purché adeguatamente motivate e comprovate, saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, che deciderà a suo insindacabile giudizio.

Ai fini delle attività di controllo esercitate dal Fondo, sia in itinere che ex post, vengono considerate le date di inizio e fine delle attività, indicate nella Dichiarazione di Avvio Attività (DAA), in coerenza con la durata del Piano indicata nel formulario di candidatura.

Ai fini della gestione e rendicontazione dei Piani i Presentatori devono far riferimento al Vademecum 2022 ed alle “Schede di dettaglio del Piano finanziario” pubblicati sul sito del Fondo, www.fondoforte.it

a) **Accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali):** le attività propedeutiche (macro voce 1 del Piano finanziario) possono prevedere esclusivamente la progettazione di massima ed esecutiva, oltre all’analisi dei fabbisogni, finalizzata alla valutazione delle competenze in ingresso dei partecipanti, al fine di personalizzare l’intervento formativo.

b) **Attività formativa:** costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule ed attrezzature didattiche, anche per la FaD; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all’erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano; spese inerenti alle attività di valutazione e certificazione delle competenze. *Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1084, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi a finanziamento i costi di alloggio del personale docente ed altri costi direttamente collegati alla formazione.*

c) **Costi relativi ai partecipanti:** i costi di cui alla **Macrovoce 3**, concorrono esclusivamente alla quota di contributo privato obbligatorio delle imprese al Piano formativo, se dovuta, in base al regime di aiuti di Stato prescelto. Le aziende che abbiano optato per il Regime di aiuti 651/2014, possono apportare la quota di cofinanziamento con i costi sostenuti direttamente per il Piano formativo riferibili alle macro-voci 1, 2, 4, oltre ad eventuali ulteriori costi sostenuti nella macro-voce 3 per i partecipanti. Possono altresì contribuire al co-finanziamento privato obbligatorio attraverso l’apporto in denaro.

d) **Spese generali di funzionamento e gestione:** personale amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano e revisore contabile.

Non è ammesso il ricorso alla deroga al divieto di delega.

9.1 Finanziamenti – Importi massimi

Il finanziamento massimo, è calcolato secondo la seguente tabella:

Classi dimensionali (numero dipendenti)	Valore massimo del Finanziamento
1 – 25	20.000,00
26 – 50	40.000,00
51 – 100	60.000,00
101 – 149	80.000,00
150 e oltre	100.000,00

Per quanto riguarda i Conti individuali e di Gruppo, l'importo è determinato dal Presentatore sulla base delle risorse disponibili sui Conti, fermo restando il contributo richiedibile a valere sullo stanziamento dell'Avviso, sulla base della dimensione aziendale, come riportato nella tabella, comunque nella misura massima di € 100.000,00 (centomila/00). Nel caso dei Conti di Gruppo, il finanziamento richiesto deve far riferimento alle risorse disponibili delle singole aziende costituenti il Conto ed all'importo concedibile in funzione della classe dimensionale di appartenenza.

L'obbligo del co-finanziamento privato obbligatorio si applica alla sola quota richiesta a valere sullo stanziamento del presente Avviso, se dovuto, sulla base del Regolamento sugli aiuti di Stato optato.

Il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento richiesto, laddove l'importo non rispetti quanto previsto dal presente punto.

Per quanto attiene i Piani candidati da ATI/ATS, Consorzi, Gruppi, Reti di impresa, il finanziamento richiesto non potrà superare la somma dei finanziamenti massimi per azienda beneficiaria indicati nella Tabella sopra riportata. In ogni caso, il finanziamento non potrà superare i 100.000,00 (centomila/00) euro.

Per la determinazione della classe dimensionale dell'azienda sarà preso in considerazione il numero dei dipendenti per i quali l'azienda versa il contributo dello 0,30% a For.Te. al momento della presentazione del Piano formativo.

Il finanziamento massimo concedibile per ogni Piano formativo di tipologia Territoriale, non potrà superare l'importo di € 150.000,00 (centocinquantomila/00).

Le aziende beneficiarie sono comunque tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato B), nella quale deve essere indicato il numero dei dipendenti che sarà, in ogni caso, confrontato dall'applicativo con quanto risulta dai dati forniti dall'INPS disponibili.

In caso di discordanza tra il dato relativo al personale riportato nella suddetta dichiarazione sostitutiva e il dato inserito nel formulario, il Fondo terrà conto del dato dichiarato.

Le dichiarazioni rese dalle aziende sul numero dei dipendenti, laddove non coincidenti con quelli in possesso del Fondo sulla base dei dati forniti dall'INPS, possono essere oggetto di puntuale verifica da parte del Fondo nell'ambito dei controlli previsti dal "Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo", approvato dall'ANPAL e pubblicato sul sito istituzionale del Fondo.

L'importo del finanziamento è determinato, sia a preventivo che a consuntivo, dall'applicazione delle Unità di Costi Standard (UCS), secondo il metodo misto, che considera gli elementi di processo e di risultato.

I parametri finanziari massimi, in presentazione sono € 80,00 * ore previste nel Piano + € 50,00 * numero lavoratori in formazione.

In rendicontazione, € 80,00 * ore realizzate nel Piano + € 50,00 * numero lavoratori formati (da attestazione delle competenze acquisite).

Detti parametri sono da intendersi quali valori massimi, modificabili solo in diminuzione.

A consuntivo, l'importo risultante dall'applicazione delle predette UCS corrisponderà a quello effettivamente rendicontabile dal Soggetto erogatore della formazione (Attuatore), considerato che il finanziamento del Piano non può generare margini di profitto.

Il valore complessivo delle **Macro voci 1 e 4** del Piano finanziario non può superare il 30%, nel caso dei Piani di tipologia Aziendale ed il 35% nel caso dei Piani di tipologia Territoriale.

Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile indipendente, iscritto all'Albo dei revisori o da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.

Nel caso delle aziende coinvolte nei Conti, il costo del Piano calcolato dal sistema sulla base delle ore di formazione previste e del numero di lavoratori da formare, sarà oggetto di verifica da parte del Fondo ai fini della determinazione dell'importo finanziabile da For.Te.

10. Cofinanziamento privato obbligatorio e Regime di aiuti di Stato

For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione, che dovrà tuttavia costituire quota di cofinanziamento da parte delle imprese beneficiarie che abbiano optato per il Regime di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014, nella misura massima del 40% del costo di ogni lavoratore in formazione.

Qualora l'obbligo di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria che opti per tale regime non fosse rispettato, il Fondo si riserva di riparametrare il finanziamento concesso a beneficio della singola azienda, fino alla revoca del finanziamento stesso.

Sono esonerate dall'obbligo del contributo privato obbligatorio le aziende che abbiano optato per il Regime "de Minimis", ai sensi del Regolamento 1407/2013. Per queste ultime, il finanziamento richiesto è tuttavia subordinato all'esito delle ulteriori verifiche previste dal Fondo, che includono quelle condotte sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito anche "RNA").

Le aziende non potranno modificare, dopo l'approvazione del finanziamento, il Regolamento prescelto. I contributi previsti dall'Avviso a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso, sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle Aziende Beneficiarie in sede di presentazione del Piano, secondo quanto previsto dal regime di aiuti: "Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014" – SA 40411, approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del regime di aiuti 83883:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al

31 dicembre 2020. L'applicazione del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione disciplinato nell'Art. 1 del Regolamento. In particolare sono esclusi i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; sono altresì escluse le imprese in difficoltà, come definite nel Punto 18 dell'Art. 1 del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

L'opzione per il Regolamento (UE) n. 651/2014 comporta, tra l'altro, il rispetto della disciplina degli aiuti alla formazione prevista nell'Art. 31 del Regolamento. Si applicano *le intensità massime di aiuto stabilite nell'Art. 31 del predetto Regolamento*, aumentate nelle misure previste al Punto 4, lettere a) e b) ed al Punto 5 del medesimo articolo.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" fino al 31 Dicembre 2020.

Le Aziende Beneficiarie della formazione nei Piani formativi candidati, devono optare espressamente per il Regolamento comunitario da applicare, tenendo presente il relativo termine di vigenza. L'opzione deve essere effettuata dalle Aziende Beneficiarie nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il Modello "Allegato B" e nel formulario di candidatura del Piano.

L'opzione espressa dall'azienda **deve risultare identica in entrambi gli atti** sopra richiamati così come identica dovrà risultare, nel caso del Regolamento (UE) n. 651/2014, la percentuale di Contributo Privato Obbligatorio indicata. In caso contrario il Fondo considererà, ai fini dell'ammissione alla valutazione, quanto dichiarato nell'Allegato B e disporrà, in caso di successiva approvazione del Piano formativo, la relativa modifica nell'applicativo informatico di monitoraggio, fermo restando il necessario rispetto delle condizioni previste dal Regolamento scelto.

Attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva, contenente l'opzione prescelta in relazione al Regolamento comunitario da applicare, il Soggetto altresì dichiara di aver preso visione del Regolamento e di rispettare le condizioni dallo stesso previste.

In caso di approvazione del Piano formativo, le Aziende Beneficiarie non potranno, in nessun caso, richiedere successivamente la modifica dell'opzione espressa in sede di presentazione per uno dei Regolamenti comunitari.

Nel caso in cui l'Azienda Beneficiaria opti per il regime di aiuti "de minimis", la stessa dovrà inoltre attestare, nella predetta dichiarazione, che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentano l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nella stessa dichiarazione l'Azienda Beneficiaria deve, altresì, indicare l'importo di tutti i contributi pubblici ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Nella determinazione dell'importo occorre tener conto, qualora se ne configuri la presenza, dei contributi pubblici ricevuti da tutte le entità costituenti la "Impresa Unica" così come definita dall'Art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Nel caso dei Piani Territoriali, il Soggetto Presentatore/Attuatore è tenuto a raccogliere e a caricare nell'applicativo informatico la dichiarazione in autocertificazione (Allegato B), contenente indicazione sull'opzione selezionata e sui contributi ricevuti (nel caso sia scelto il regime di aiuti "de minimis"), rilasciata da ogni Azienda Beneficiaria inserita nel Piano.

Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione in autocertificazione si rende dunque indispensabile che le stesse Aziende Beneficarie dichiaranti e i Soggetti Attuatori, effettuino una puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile.

Detta verifica dovrà essere integrata in sede di attestazione, resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con l'indicazione di tutti gli eventuali contributi pubblici "de minimis" non risultanti ancora dal RNA (tra i quali quelli concessi da For.Te., che non dovessero ancora risultare dal Registro medesimo).

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, alle condizioni e con le modalità previste dall'Art. 52 rubricato "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" della Legge del 24 Dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni attuative, che a far data da Luglio 2017 assumono carattere di obbligatorietà.

Proprio in considerazione degli adempimenti ed obblighi derivanti dalla normativa in tema di aiuti di Stato e come meglio di seguito specificato, sono escluse dal Piano le Aziende Beneficarie per le quali dalla verifica condotta dal Fondo sulla dichiarazione in autocertificazione allegata al Piano, si rilevi che non sussistono tutti i requisiti richiesti dal Regolamento (UE) applicato.

In particolare, l'importo del finanziamento delle singole Aziende Beneficarie che hanno optato per il regime "de minimis", concorre al raggiungimento del massimale previsto dal Regolamento, il cui superamento è oggetto di verifica da parte del Fondo secondo quanto descritto al Punto 11 del presente Avviso. Qualora dalla verifica non emerga il superamento del massimale, l'importo del finanziamento costituirà l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso e registrato sul RNA in caso di approvazione del Piano.

In assenza di importi disponibili per superamento del massimale, nel caso di Piano di tipologia aziendale quest'ultimo non può essere finanziato. Nel caso analogo, qualora l'azienda risulti beneficiaria in un Piano di tipologia territoriale, il Presentatore dovrà procedere alla sua sostituzione con Azienda in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e avente fabbisogni formativi analoghi.

Si sottolinea che nel caso di Piani Territoriali e nel caso di Piani Aziendali presentati da Consorzi e Gruppi di Impresa, la verifica e la registrazione dell'aiuto sul RNA sono riferiti alle quote di finanziamento imputabili alle singole Aziende Beneficiarie coinvolte nel Piano, così come risultanti dalla ripartizione del finanziamento in fase di presentazione.

Analoga procedura viene adottata per la verifica e registrazione degli aiuti concessi sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e sul SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura).

Si sottolinea che:

- Gli importi registrati in RNA per singola Azienda Beneficiaria non potranno in nessun caso subire una variazione in aumento, indipendentemente dal regime optato;
- Le risorse del Conto Individuale Aziendale e di Gruppo, che ciascuna Azienda Beneficiaria apporta nel Piano, costituiscono mera restituzione dei versamenti che ha effettuato e non sono, pertanto, soggette alla disciplina degli aiuti di Stato. L'azienda dovrà, sulla base della percentuale derivante dall'applicazione del Regolamento 651/2014, apportare la relativa quota di cofinanziamento privato obbligatorio, sull'importo riferito allo stanziamento del presente Avviso (vd. precedente punto 9.1).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.fondoforte.it, con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente>Leggi, Norme, Disposizioni For.Te." e nei "Documenti utili" riportati in calce nella pagina "Avvisi attivi". Nella stessa sezione "Leggi, Norme, Disposizioni For.Te." sono resi disponibili i testi dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato.

11. Modalità e procedure di selezione finanziamento

11.1 La struttura del Fondo provvederà ad effettuare in via propedeutica l'esame istruttorio relativo all'ammissibilità formale delle richieste, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, verificando la completezza e correttezza della documentazione prodotta.

La fase di ammissibilità viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione dei Piani (giorno, ora, minuti, secondi).

Sono inammissibili i Piani:

- a. nei quali risulti mancante o non conforme l'Accordo di condivisione del Piano o comunque non venga data evidenza del rispetto delle procedure previste dal "Protocollo di condivisione dei Piani formativi" del 22 giugno 2020;
 - b. nei quali risulti mancante o non conforme, la Domanda di finanziamento (Allegato A);
 - c. nei quali risulti mancante l'Allegato B della o delle Aziende Beneficiarie o qualora si rilevi almeno una delle seguenti non conformità: mancata o errata sottoscrizione, mancata selezione del regime di aiuti di Stato e mancata compilazione delle associate informazioni richieste (CPO o contributi concessi); mancata selezione dell'opzione applicabile in relazione all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 68/99; mancata indicazione della delega alla realizzazione del Piano;

- d. nei quali il finanziamento richiesto risulti superiore agli importi concedibili, riportati nel presente Avviso.

Saranno inoltre escluse dalla procedura le Aziende Beneficiarie che abbiano optato per il regime “de minimis”, per le quali all’esito della verifica sul Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato l’importo richiesto non possa essere registrato, avendo superato il massimale di aiuti concedibili.

Nel caso di Piani Aziendali presentati da Consorzi e Gruppi di impresa, l’esclusione di un’azienda non comporterà l’esclusione del Piano dalla procedura, fatto salvo il caso in cui:

1. l’azienda esclusa non sia il Soggetto Presentatore del Piano;
2. il numero complessivo dei dipendenti delle Aziende Beneficiarie, al netto di quelli delle aziende escluse, risultasse inferiore al 50% del numero complessivo dichiarato nel formulario di candidatura il Piano sarà escluso dalla procedura di valutazione.

Quanto previsto al precedente punto 2, si applica anche ai Piani di tipologia Territoriale.

Qualora l’esclusione di una o più aziende non determini l’esclusione del Piano dall’Avviso, bensì la modifica dell’importo richiesto, il finanziamento verrà riparametrato.

Al termine dell’esame di ogni Piano, entro le successive 24 (ventiquattro) ore, qualora lo stesso risulti non ammissibile, il Fondo comunica il motivo dell’esclusione al Soggetto Presentatore, per consentire l’eventuale ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione stessa.

Salvo le ipotesi di inammissibilità sopra espressamente previste, per tutti i documenti dettagliati nell’Allegato al presente Avviso, qualora gli stessi risultino incompleti e/o non conformi, il Fondo attiverà la procedura di “Soccorso Istruttorio”, assegnando a tal fine un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi entro i quali il Presentatore dovrà trasmettere i documenti richiesti sanando le non conformità riscontrate. In tal caso, i termini per l’istruttoria sono sospesi dalla data di richiesta alla data di ricevimento delle integrazioni e l’ordine cronologico del Piano decorre a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni complete. In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Piano è da intendersi escluso dalla procedura.

È facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al Punto 5.2.3 del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato dall’ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

11.2 Valutazione dei Piani, criteri di valutazione e procedura di approvazione

A seguito dell’esame di ammissibilità effettuato dal Fondo, il Nucleo tecnico incaricato della valutazione qualitativa procede all’esame del Piano, assegnando il punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri predeterminati dall’Avviso e dalla procedura operativa di riferimento.

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio max
<i>Descrizione dell'azienda e del contesto in cui opera</i>	150
<i>Descrizione della platea dei lavoratori coinvolti</i>	150
<i>Metodologia applicata all'analisi dei fabbisogni formativi (descrizione della metodologia applicata per l'identificazione dei fabbisogni formativi in ingresso e la misurazione delle competenze in uscita)</i>	200
<i>Qualità e coerenza dell'impianto complessivo del Piano (relazione tra tutti gli elementi: durata del Piano; ore totali di formazione; percorsi formativi proposti; eventuali attività propedeutiche e trasversali; progetti, moduli e loro articolazione; metodologie formative; coerenza tra modalità didattica, n. allievi, complessità delle azioni previste e descritte; declinazione a livello di modulo, delle conoscenze e competenze)</i>	300
<i>Qualità del sistema di monitoraggio del Piano (dettaglio attività previste; durata in mesi; Coinvolgimento degli Enti Bilaterali o delle Parti sociali rispetto alle diverse fasi e relative funzioni; strumenti utilizzati e indicatori di risultato per il Monitoraggio del Piano)</i>	200
Totale punteggio	1000

Sono ritenuti idonei esclusivamente i Piani formativi che raggiungono il punteggio minimo di 750/1000.

Il finanziamento del Piano risultato idoneo alla valutazione viene concesso sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse stanziare per il funzionamento dell'Avviso. Il CdA, nella prima riunione utile, delibera sull'approvazione o sul rigetto del finanziamento.

I Piani formativi finanziati dal Consiglio di Amministrazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it.

Nelle successive 48 (quarantotto) ore, gli aiuti concessi verranno registrati sul RNA e attribuito il codice identificativo del singolo aiuto concesso (CUP), che dovrà essere riportato unitamente al PF, in ogni atto prodotto al Fondo.

I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziare secondo quanto specificato nel presente Avviso.

For.Te. trasmette le notifiche di avvenuto finanziamento, al massimo entro le successive 24 ore dalla data di approvazione del Piano.

Il Presentatore potrà accedere con le proprie credenziali alla Piattaforma di Monitoraggio, e procedere all'inserimento delle date di avvio e termine delle attività e caricare la Dichiarazione di avvio attività (DAA), generata automaticamente dalla Piattaforma, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante del Presentatore o suo delegato, se previsto in presentazione.

In caso di rigetto del Piano presentato, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio di Amministrazione, con istanza motivata da far pervenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto.

Sull'istanza il Consiglio d'Amministrazione delibera a suo insindacabile giudizio.

In caso di accoglimento del ricorso, For.Te. procede al finanziamento del Piano ritenuto finanziabile. In caso di risorse non sufficienti o in assenza di residui, il Consiglio di Amministrazione dispone apposito stanziamento per il finanziamento del Piano.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la sottoscrizione e caricamento sull'Applicativo informatico della notifica e della documentazione allegata comporta la decadenza automatica del finanziamento accordato.

Gli obblighi per la gestione dei Progetti saranno precisati nella notifica di finanziamento.

Si ricorda che è facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al punto 5.2.3 del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato dall'ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

La gestione del finanziamento avverrà interamente nella Piattaforma PGA del Fondo, alla quale accederanno tutte le aziende richiedenti. La registrazione delle presenze avverrà tramite registro elettronico e, sulla base degli esiti delle verifiche dell'apprendimento, il sistema genererà i competence badge. I dati sulla frequenza, gli attestati delle competenze e ulteriore documentazione saranno trasmessi direttamente dal Fondo all'ANPAL.

12. Modalità di erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti approvati vengono erogati secondo le modalità di seguito descritte.

- a) In un'unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano. L'ammontare del saldo verrà determinato e, quindi, erogato a seguito della verifica della rendicontazione da parte del Fondo.
- b) In due soluzioni, mediante anticipazioni e a saldo. Il Soggetto Presentatore può richiedere a For.Te. fino ad un massimo di due anticipazioni, così come di seguito dettagliate:
 - b1) 1° anticipo, pari al 60% del finanziamento concesso, richiedibile esclusivamente entro i primi 90 giorni, calcolati dalla data di avvio delle attività del Piano, dichiarata in DAA;
 - b2) 2° anticipo, richiedibile contestualmente all'invio della DTA, fino ad un massimo di un ulteriore 30%, purché il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, sia almeno pari al 90% del finanziamento concesso;
- c) In più soluzioni, mediante anticipazione e a saldo. Trascorsi i termini per la richiesta di 1° anticipo, il Soggetto Presentatore potrà richiedere, entro o contestualmente l'invio della DTA, fino ad un massimo del 90% del finanziamento concesso, purché il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, sia almeno pari al 70%.

In entrambi i casi di cui alle lett. b) e c), l'ulteriore 10% sarà riconosciuto dal Fondo all'esito delle verifiche condotte sul rendiconto finale esposto.

Qualora le tempistiche non siano conformi con quelle sopra indicate e/o il finanziamento calcolato dall'applicativo sulla base della formula delle UCS, evidenzi una percentuale del realizzato inferiore alle percentuali indicate, il sistema non consentirà l'inoltro della richiesta.

Il Fondo non accetterà richieste che pervengano oltre la comunicazione di fine attività (DTA).

Le richieste di anticipo dovranno essere corredate obbligatoriamente da Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo richiesto, il cui testo dovrà essere redatto secondo il modello predisposto dal Fondo, che non può essere modificato in alcuna parte.

Copia della polizza dovrà essere caricata contestualmente alla richiesta nell'applicativo e obbligatoriamente trasmessa, entro i successivi 10 giorni, in originale alla sede del Fondo, salvo il caso in cui sia sottoscritta digitalmente, da tutti i soggetti.

In caso di mancata trasmissione del suddetto documento entro le tempistiche sopra indicate, la richiesta verrà annullata dal Fondo.

Potranno essere presentate più Polizze fideiussorie, a garanzia delle anticipazioni richieste o, in alternativa, un'unica Polizza a garanzia del 90% del finanziamento concesso dal Fondo.

La presentazione di un'unica Polizza non determina, né fa maturare di per sé alcun diritto di credito, né corrispettivo, che si determineranno soltanto nel caso di effettivo raggiungimento della percentuale del realizzato, così come indicate alle lettere precedenti.

In entrambi i casi la scadenza della polizza deve considerare ulteriori 5 (cinque) mesi successivi alla data di fine attività prevista.

Le uniche fideiussioni accettate dal Fondo saranno quelle rilasciate dai soggetti rientranti nell'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzione aventi sede legale in Italia e/o dagli Intermediari Finanziari, iscritti in apposito Albo, di cui all'Art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e ss.mm.ii., tenuto dalla Banca d'Italia. Le indicazioni vincolanti per la stipula della fideiussione sono contenute sul sito istituzionale, www.fondoforte.it, nella sezione "Avvisi Attivi>Documenti utili", in calce alla pagina.

Per le anticipazioni, così come per la rendicontazione finale, il Presentatore è tenuto a trasmettere il DURC in corso di validità, contestualmente alla nota di debito, a seguito della relativa richiesta da parte del Fondo, effettuati i dovuti controlli.

L'ammontare del saldo finale, per tutti i casi contemplati, viene determinato solo all'esito della verifica della rendicontazione finale; conseguentemente tutti gli importi concessi a titolo di anticipazione non costituiscono crediti certi per il Presentatore e non potranno essere ceduti a terzi.

13. Monitoraggio e controllo dei Piani

Gli obblighi, le regole e gli adempimenti a carico del Soggetto Presentatore, dell'Attuatore e del Direttore del Piano nelle fasi di avvio, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani, nonché le modalità di erogazione del finanziamento, sono specificati nel "Vademecum 2022" e nel testo della Notifica, entrambi parte integrante del presente Avviso.

Il Fondo si riserva la facoltà di integrare e specificare, la documentazione e le procedure che dovessero rendersi necessarie, anche durante la fase di realizzazione dei Piani formativi finanziati, mediante apposite comunicazioni e disposizioni nell'Area Riservata del sito istituzionale del Fondo, dedicata all'Avviso.

In ottemperanza a quanto previsto dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ad ogni Piano ammesso a finanziamento sarà assegnato il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che deve essere obbligatoriamente indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili del Piano, unitamente al RUP attribuito dal Fondo.

Il Presentatore, l'Attuatore ed il Direttore sono tenuti a realizzare il Piano formativo ammesso a finanziamento nei tempi e secondo quanto previsto nel Piano approvato, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Fondo.

Il Soggetto Presentatore, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di approvazione del finanziamento, dovrà provvedere a caricare nel sistema informatico la Convenzione firmata dal Legale Rappresentante, unitamente alla documentazione richiesta, ed alla Dichiarazione di avvio attività (DAA).

Le attività previste nel Piano dovranno essere avviate non oltre 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della Notifica di finanziamento.

La Dichiarazione di Termine Attività (DTA), firmata in originale dal Legale Rappresentante, deve essere caricata nel sistema informatico, entro e non oltre i successivi 7 (sette) giorni dalla data prevista di conclusione del Piano.

Successivamente all'inserimento nel sistema informatico delle date di avvio e termine attività, le stesse non saranno modificabili, salvo in caso di conclusione anticipata delle attività del Piano.

Dal termine delle attività decorrono 30 (trenta) giorni per la presentazione del rendiconto finale, nel rispetto del Piano finanziario presentato e dei criteri di ammissibilità e delle regole previste dall'Avviso di riferimento, dalla Notifica e dal "Vademecum 2022". Tale termine è da considerarsi inderogabile, fatto salvo quanto previsto nel presente Avviso per richieste di proroga aventi carattere eccezionale.

Costituiscono oggetto di decadenza d'ufficio del finanziamento approvato, con semplice comunicazione da parte del Fondo:

- a) Il mancato caricamento anche solo di uno dei documenti previsti in fase di avvio del Piano (Convenzione, DAA, atto costitutivo di ATI/ATS tra Presentatori o Attuatori laddove previsto) nel sistema entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- b) Mancato avvio delle attività formative, qualora, trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di avvio del Piano dichiarata nella DAA, non risultino attività formative realizzate né programmate;
- c) La mancata o non puntuale implementazione del registro elettronico delle presenze dei partecipanti e, più in generale, delle informazioni richieste dal sistema informatico di monitoraggio fornito dal Fondo, che costituiscono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate per l'applicazione dei costi unitari standard;
- d) Il mancato caricamento della DTA e della documentazione di corredo, entro i termini previsti dall'Avviso di riferimento o comunque assegnati dal Fondo;
- e) Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione;
- f) Non conformità gravi rilevate in sede di visita ispettiva in itinere o ex post;
- g) Il mancato raggiungimento di almeno il 50% delle attività formative previste e di almeno il 50% dei lavoratori formati, rispetto al numero dei lavoratori in formazione, dichiarato nel formulario.

In caso di perdita da parte del Soggetto Attuatore del requisito dichiarato nel formulario di candidatura, durante la realizzazione del Piano formativo, potranno essere riconosciuti i soli costi ammissibili sostenuti fino a tale data, salvo eventuali tagli.

Le visite ispettive in itinere ed ex post, saranno disposte dal Fondo sul 100% dei Piani finanziati.

I Soggetti Presentatori e il Direttore del Piano dovranno fornire piena collaborazione e rendere disponibili le informazioni, i documenti e i materiali relativi alle attività del Piano.

Il preventivo finanziario, sia in fase di presentazione che di rendicontazione del Piano, sarà costituito da 4 Macro voci:

1. Azioni propedeutiche e trasversali;
2. Attività formativa;
3. Spese relative ai partecipanti;
4. Spese generali di funzionamento e gestione.

Il dettaglio dei costi ammissibili e relative attività è specificato ai precedenti Punti 2 e 9.

Il Fondo potrà riconoscere, sulla base della formula delle Unità di Costo Standard, l'intero finanziamento richiesto, laddove siano stati raggiunti il 90% delle ore di formazione su quelle previste e il 90% dei lavoratori formati, rispetto al numero dei lavoratori previsto nel formulario. Ciò ad eccezione di eventuali decurtazioni operate dagli Uffici, all'esito dei controlli effettuati.

Ogni lavoratore risulterà formato, laddove abbia frequentato con successo, rispetto all'acquisizione delle conoscenze/competenze previste, almeno il 70% delle ore.

14. Misure di trasparenza

A seguito delle modifiche introdotte alle misure di trasparenza delle erogazioni pubbliche dall'Art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e della nota ANPAL del 25 Luglio 2019, il Fondo provvederà, nel rispetto della Disposizione adottata (Prot. D19/6404), a dare opportuna comunicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai Presentatori in fase di concessione del Finanziamento.

Sul rispetto di tali obblighi, il Fondo provvederà ad esercitare i controlli secondo le modalità previste dalla Disposizione sopra richiamata.

I controlli includono l'effettuazione di verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese, mediante apposita procedura ed in occasione delle verifiche ispettive ex post.

Maggiori informazioni sulla normativa di riferimento, sui connessi adempimenti e sul relativo regime sanzionatorio sono contenute nel testo della suddetta Disposizione "Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ex Art. 35 L. 58/2019" pubblicata il 1° agosto 2019 sul sito istituzionale del Fondo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

15. Altre informazioni

Il presente Avviso è disponibile sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it, nella sezione Avvisi > Avvisi attivi.

Per la richiesta di informazioni, gli utenti possono rivolgersi agli Uffici del Fondo, all'indirizzo e-mail: avviso2_2023@fondoforte.it, specificando nell'oggetto il numero dell'Avviso per il quale si richiede l'assistenza.

Ai sensi della disciplina sulla privacy, in relazione alle informazioni acquisite in fase di presentazione dei Piani formativi, nonché in fase di gestione e rendicontazione, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nelle previsioni legislative di cui all'Art. 6 del Regolamento (UE) n. 679/2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (il "**Regolamento**").

Indicazioni sulla tipologia e natura dei dati trattati sono contenute nella "Privacy Policy" resa disponibile sul sito istituzionale al link <https://www.fondoforte.it/privacy-policy-2/> e nelle specifiche informative privacy che saranno rilasciate dal Fondo, redatte nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 13 del Regolamento.

Si specifica che il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te.

Titolare del trattamento è il Fondo For.Te., con sede in Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - C.F: 97275180582, e.mail: privacy@fondoforte.it.

Il **Responsabile della Protezione dei Dati, (RPD o DPO – Data Protection Officer)**, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento, è contattabile all'indirizzo e-mail: rpdpriacy@fondoforte.it.

Si precisa che il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla rendicontazione dei Piani.

Le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi e sono relative a:

- raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
- gestione dei Piani formativi;
- formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- informazione in merito alle attività del Fondo;
- elaborazioni a fini statistici.

È nella facoltà del Fondo di promuovere azioni di customer satisfaction, rivolte alle Aziende Beneficiarie e ai lavoratori destinatari della formazione e finalizzate a rilevare durante lo svolgimento delle azioni formative e alla conclusione dei Piani formativi, il grado di efficacia e di rispondenza alle attese dei partecipanti.

Roma, 13/07/2023